



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

Prot. n. **63863**

Cagliari li 02 agosto 2022

SIGG. SINDACI E SEGRETARI COMUNALI
DEI COMUNI DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

LORO SEDI

SIGG. SINDACI E SEGRETARI COMUNALI
DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

LORO SEDI

SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
E SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI

ASSEMINI

SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE C/O COMUNE DI

CAGLIARI

SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
ELETTORALI CIRCONDARIALI C/O COMUNI DI:

CAGLIARI - CARBONIA - IGLESIAS - SANLURI

OGGETTO: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza dall'estero. Elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi.

Il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno, in vista delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, illustrare i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, sia per gli elettori residenti all'estero – ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 – sia per gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche, ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 459/01, come inserito dall'art. 2, comma 37, lett. a) della legge n. 52/15.



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero

Come è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, (si veda l'elenco allegato, come da conforme comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01 come inserito dall'art. 2, comma 37, lett. a) della legge n. 52/15.

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della legge n. 459/01, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, ha provveduto, a suo tempo, a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. P.R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente, la citata Direzione Centrale ha provveduto alla formazione dell'elenco provvisorio dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto, che è stato già trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Da tale elenco sono escluse:

- le posizioni dei minorenni al 25 settembre prossimo;
- le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli **aggiornamenti trasmessi fino al 31 dicembre 2021** in via informatica dai Comuni per la formazione dell'elenco unico aggiornato, sulla base delle indicazioni fornite da questa Prefettura con circolare n. 110386 in data 20 novembre 2017. L'elenco provvisorio degli elettori all'estero **non comprende, quindi, gli eventuali inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 dicembre scorso;**
- le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- le posizioni di elettori residenti negli Stati di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali non è ammesso il voto per corrispondenza ai sensi del citato articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/01, come da conforme comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

L'elenco definitivo degli elettori dovrà poi essere comunicato dalla Direzione Centrale del Ministero dell'Interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte d'appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione (art. 19, comma 4, del D. P. R. n. 104/03).

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei Comuni

L'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero è messo a disposizione sia delle Prefetture, sia direttamente dei Comuni per i dovuti controlli, attraverso l'applicazione denominata "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" (<https://daitweb.interno.gov.it>).

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i Comuni potranno contattare il SIECC. (Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) della suddetta Direzione Centrale all'indirizzo e-mail sie.elettorestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i Comuni dovranno contattare l'Ufficio elettorale di questa Prefettura-UTG (tel. 070 6006342), il quale, ove necessario, si rivolgerà al Ministero dell'Interno.

Nella suddetta applicazione, comunque, è disponibile la funzionalità "FAQ", in cui vengono fornite risposte ai quesiti più frequenti.

Si sottolinea l'assoluta importanza che ogni Comune effettui con la massima attenzione il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori, anche ai fini delle opportune segnalazioni alle Sedi estere competenti di tutte le posizioni presenti in elenco elettori riferite a cittadini che – per qualunque motivo – hanno perduto il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati.

Le suddette cancellazioni - con gli stessi dati e secondo le medesime modalità sotto riportate per le segnalazioni di nuove iscrizioni - dovranno essere inviate immediatamente al competente consolato, al fine di evitare che possano essere spediti plichi con le schede a persone che non godono del diritto al voto.

Si rileva la necessità che le eventuali **cancellazioni per decesso** degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 31° giorno antecedente la data della votazione, ovvero entro il **25 agosto p.v.**, affinché possano essere segnalate dal Comune stesso non oltre la mattina del successivo venerdì **26 agosto p.v.** al competente Ufficio consolare, onde evitare l'invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma, del D. P. R. n. 223/67, per le cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., anche, sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del d. P. R. n. 104/03 (ammissione consolare al voto degli omissi dall'elenco elettori): tale disposizione, infatti, stabilisce che **tutti gli elettori** residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli elettori o che per qualsiasi motivo ne siano stati **omessi pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati** (via pec, ove possibile, oppure per posta elettronica ordinaria) dal



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

Comune di iscrizione all'Ufficio consolare competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto ed all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni di cancellazione o iscrizione, per ogni posizione dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, eventuale cognome del coniuge/dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, Comune di iscrizione Aire. E'fondamentale, per garantire il diritto di voto, **che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte prima possibile, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto ed all'invio del plico con la scheda.**

Come detto, tutte le suddette comunicazioni devono essere fatte via pec (ove possibile o per posta elettronica ordinaria) agli uffici consolari di competenza i cui riferimenti – costantemente aggiornati – sono presenti sul sito del Ministero Affari Esteri (www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica).

Tali indirizzi degli Uffici consolari torneranno utili ai Comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del D. P. R. n. 104/03. Come è noto, tali disposizioni prevedono che, **su richiesta dell'Ufficio consolare, il Comune debba inviare, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative al godimento del diritto di elettorato attivo.**

Ciò, anche al fine dell'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità od omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori.

Deve segnalarsi che la tempestività dei Comuni nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Si rammenta che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un Comune ad un altro non dovranno essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco.

3) Residenti all'estero optanti per il voto in Italia

La citata Direzione Centrale - non appena pervenute le relative informazioni dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – inserirà, nella medesima applicazione "Elettori Estero" e per ciascun Comune, **l'eventuale** elenco di elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia; si segnala che probabilmente molti Comuni non avranno alcun nominativo nell'elenco in questione.

A ciascun elettore optante i Comuni invieranno - ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. P. R. n. 104/03 entro il **31 agosto**, 25° giorno antecedente la votazione - la specifica cartolina-avviso Modello n. 6 /Ref di colore verde, che sarà diversa da quella (Modello n. 6-bis – Ref di colore rosso) che dovrà essere inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza.

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

pervenute al Comune per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nel Comune d'iscrizione, mediante apposita attestazione del Sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo approvato con D. P. R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare competente, del plico contenente le schede per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in uno Stato in cui si vota per corrispondenza, che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, fanno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per le elezioni politiche si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentassero al Comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia, tale richiesta non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all'estero del plico con la scheda all'elettore).

4) Comunicazione posizioni stralciate dalle sedi estere

Successivamente, sempre nella medesima applicazione "Elettori Estero" ed una volta pervenute dal Ministero degli affari esteri le relative informazioni, verranno inserite in un apposito elenco le **posizioni "stralciate"** dall'elenco elettori ad opera degli uffici consolari per motivi sopravvenuti (irreperibilità, trasferimento in altra circoscrizione consolare, decesso, perdita cittadinanza, rimpatrio, ecc..).

5) Elettori temporaneamente residenti all'estero

L'art. 4-bis della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il **trentaduesimo** giorno antecedente la data di votazione e, quindi, **entro il 24 agosto p.v.**, in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si richiama la particolare attenzione sulla **necessità che i Comuni inseriscano nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non** certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per le correnti elezioni politiche (o previa apposita annotazione: ad. es. con la dizione vota all'estero).

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Al fine di permetterne la necessaria **diffusione a vista** con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura- UTG e quello di ogni comune) **viene allegato alla presente l'apposito modello di opzione** che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello - in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori - è formulato in modo da poter essere utilizzato da parte di tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4 bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Il comune, appena ricevuta l'opzione, **trasmette immediatamente** alla Direzione centrale del Ministero dell'Interno, **mediante l'apposita procedura informatica**, entro e non oltre il giorno successivo alla data di acquisizione delle opzioni stesse, e cioè **entro e non oltre il 25 agosto p.v.**, le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile (all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it> nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione") per gli incaricati dei comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione.

In tale applicazione "Elettori Estero", alla voce di menu "Politiche" è inserita la funzione "Temporanei Politiche" che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

A tale scopo, i Comuni dovranno individuare e comunicare, **a vista**, a questa Prefettura, per la conseguente abilitazione, i nominativi del dipendente personale che sarà incaricato dell'inserimento dei dati relativi all'elettore residente all'estero nel succitato applicativo.

Gli Amministratori di questa Prefettura provvederanno ad inserire nel sistema di sicurezza in utilizzo per le applicazioni DAIT gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure; qualora le persone individuate risultassero già abilitate all'utilizzo dell'applicativo "DAITWEB", con altre competenze, questa Prefettura provvederà, esclusivamente, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori all'Estero".

Per gli eventuali nuovi utenti dovrà essere fornito, oltre al nome, cognome e data di nascita, anche un indirizzo e-mail istituzionale e il recapito telefonico.

Per eventuali problemi in fase di autenticazione e per eventuali problemi di natura amministrativa gli incaricati comunali potranno rivolgersi ai responsabili di questa Prefettura (Tel. 0706006342).

Per eventuali informazioni di natura tecnica, i Comuni potranno contattare il SIECC. (Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Si rappresenta che il termine del **trentaduesimo giorno** per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai Comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.

Ponendosi, pertanto, le comunicazioni dei Comuni come presupposti essenziali per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, si richiama la particolare attenzione dei Sindaci ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti, svolgendo nel contempo attenta opera di **vigilanza sulla tempestività** delle comunicazioni alla citata Direzione Centrale, atteso che tale adempimento risulta fondamentale per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, **eventuali comunicazioni trasmesse dai Comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, ecc...) non potranno essere in alcun modo utili** ai fini dell'inserimento nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Si ribadisce che le opzioni pervenute al Comune entro la scadenza del 24 agosto dovranno essere considerate valide.

Ove il Comune sia impossibilitato a comunicarle al Ministero dell'Interno con l'apposita procedura informatica, il Comune stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

posizioni alla sede consolare – purché si ripete pervenute entro il 24 agosto - per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Il Ministero dell'Interno, inoltre, ha espresso l'avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

6) Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 dell'art. 4-bis)

Come già rappresentato con le prefetture nn. 10696 e 67627 rispettivamente in data 15 febbraio e 29 settembre 2016, con una formale intesa del 4 dicembre 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai Comuni dagli uffici consolari su direttive del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **gli uffici consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.**

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica al Ministero dell'Interno anche di tali elettori, con le conseguenti ammissioni consolari al voto e cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si rappresenta inoltre, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai Comuni direttamente dai Comandi militari.

I Sindaci vorranno richiamare l'attenzione degli Ufficiali elettorali affinché gli stessi, anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, provvedano con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

7) Stampa delle liste elettorali sezionali

Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni, il Ministero dell'Interno ritiene, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che, d'intesa con le Commissioni elettorali circondariali, le liste sezionali vengano ricompilate (dopo il "blocco" delle liste stesse) in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

Nelle predette liste sezionali **non** dovranno essere inseriti tutti gli elettori della circoscrizione Estero (cioè gli elettori non optanti residenti all'estero in Stati in cui è ammesso il voto per corrispondenza, nonché gli elettori temporaneamente all'estero che hanno presentato tempestivamente domanda di voto per corrispondenza).

Tali elettori, infatti – essendo inseriti nel suddetto elenco definitivo di coloro che votano per corrispondenza (che sarà comunicato dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale e agli uffici decentrati per la circoscrizione Estero) - dovranno essere eliminati informaticamente dalle liste sezionali; esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si procederà a depennarli manualmente, apponendo a fianco dei relativi nominativi la dicitura "vota all'estero". Ovviamente, i residenti all'estero optanti per il voto in Italia e i residenti negli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza devono, in ogni caso, essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto nel seggio di iscrizione del comune italiano.

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

L'elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione Estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non è ammesso il voto per corrispondenza dovrà essere compilato dall'ufficiale elettorale entro mercoledì 7 settembre.

Nel richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite, si confida nella consueta fattiva collaborazione affinché siano assicurate la massima tempestività e precisione degli adempimenti di rispettiva competenza.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Gregorio)